

(N. 802)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, Colonie)  
della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1949 (V. Stampato N. 878)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana**

(DE GASPERI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 21 DICEMBRE 1949

**Nuova misura degli acconti sui danni di guerra  
verificatisi nei territori dell'Africa Italiana**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per i danni di guerra agli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici sofferti nei territori dell'Africa Italiana la misura degli acconti da concedere ai danneggiati sulle liquidazioni prudenziali di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, è stabilita come appresso:

sulle prime duecentomila lire di indennità, il cento per cento;

sulle successive duecentomila lire, il cinquanta per cento;

sulle ulteriori duecentomila lire, il venticinque per cento;

sulla rimanenza il dieci per cento.

Nei casi in cui siano stati già corrisposti acconti sarà provveduto d'ufficio ai necessari congruagli al fine di adeguare la misura a quella stabilita dalla presente legge.

L'acconto non può superare complessivamente le lire cinquecentomila ed è ridotto a metà qualora l'imponibile iscritto a ruolo nell'anno 1946 a nome del danneggiato, agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito, sia superiore a lire trecentomila, esclusi i redditi di lavoro. Se tale imponibile supera lire cinquecentomila, l'acconto non è dovuto.

Art. 2.

Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, l'onere risultante dalla presente legge graverà sugli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TOSATO.